



Bruxelles, 17.10.2023
C(2023) 7020 final

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.10.2023

che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Nella sua comunicazione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"¹, la Commissione ha sottolineato l'importanza di un sistema normativo che garantisca il raggiungimento degli obiettivi a costi minimi. Si è pertanto impegnata a imprimere un nuovo slancio alla razionalizzazione e semplificazione delle prescrizioni in materia di comunicazione con l'obiettivo ultimo di ridurre gli oneri del 25 % senza compromettere gli obiettivi strategici collegati.

Gli obblighi di comunicazione ricoprono un ruolo fondamentale nel garantire una corretta applicazione e un adeguato monitoraggio della normativa. Nel complesso i loro costi sono ampiamente compensati dai benefici che apportano, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la garanzia del rispetto delle principali misure politiche. Tuttavia gli obblighi di comunicazione possono anche imporre oneri sproporzionati ai portatori di interessi, colpendo in particolare le PMI e le microimprese. Il loro cumulo nel tempo può condurre a obblighi ridondanti, duplicati o obsoleti, a una frequenza e una tempistica inefficienti o a metodi di raccolta inadeguati.

Lo snellimento degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono quindi una priorità. In tale contesto, la proposta razionalizzerà gli obblighi di comunicazione sfruttando appieno i poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2013/34/UE² (la direttiva contabile) al fine di adeguare i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimprese e di imprese o gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni di cui alla direttiva contabile per tenere conto degli effetti dell'inflazione³.

La direttiva contabile fornisce il quadro giuridico per la preparazione, la presentazione, la pubblicazione e la revisione contabile dei bilanci d'esercizio individuali e consolidati per le imprese stabilite nell'Unione europea.

La direttiva contabile stabilisce obblighi di presentazione, pubblicazione e revisione contabile in base alle categorie dimensionali e alle tipologie di imprese. Ad esempio, essa dispone che i bilanci d'esercizio di tutti gli enti di interesse pubblico e delle medie e grandi imprese siano sottoposti a revisione contabile, ma non prevede lo stesso obbligo per le piccole imprese (pur consentendo agli Stati membri di imporre una revisione contabile dopo aver esaminato le condizioni e le esigenze specifiche delle piccole imprese e degli utilizzatori dei loro bilanci).

¹ COM(2023) 168 final.

² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

³ La presente proposta riguarda solo la definizione di impresa della direttiva contabile ed è finalizzata a tutelare gli interessi degli investitori e dei creditori di società a responsabilità limitata e a facilitare lo stabilimento e gli investimenti transfrontalieri. Definisce sia le PMI che le imprese e i gruppi di grandi dimensioni. Tale definizione è diversa dalla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, che persegue finalità politiche più ampie rispetto alla normativa in materia di contabilità e servizi finanziari. I vantaggi apportati dalla revisione in parallelo della definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE saranno ulteriormente valutati in separata sede, come annunciato nella comunicazione sugli aiuti alle PMI [aggiungere il riferimento in seguito all'adozione].

La classificazione in "microimprese" e imprese o gruppi "piccoli", "medi" o "grandi" si basa sul rispetto di due criteri dimensionali su tre: due criteri dimensionali monetari, ossia il "totale dello stato patrimoniale" e i "ricavi netti delle vendite e delle prestazioni", e il numero medio di dipendenti.

L'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva contabile prevede che la Commissione riesamini ogni cinque anni i criteri dimensionali monetari e, se del caso, adegui per mezzo di un atto delegato (articolo 49) i criteri dimensionali per tenere conto degli effetti dell'inflazione. Gli adeguamenti dei criteri dimensionali monetari mirano a mantenere lo status quo, vale a dire a evitare una situazione in cui, a causa dell'inflazione, le microimprese e le piccole imprese siano involontariamente soggette alle condizioni più rigorose applicabili alle imprese più grandi.

I criteri dimensionali monetari della direttiva contabile sono stati riesaminati periodicamente da quando la direttiva 78/660/CEE del Consiglio è stata inizialmente adottata nel 1978. Le revisioni hanno rispecchiato l'andamento dell'inflazione nel corso degli anni e talvolta sono andate oltre.

La Commissione ha effettuato l'ultimo riesame delle soglie nel contesto della relazione della Commissione del 2021 su alcune clausole di riesame o revisione contenute nella legislazione in materia di comunicazione societaria⁴ (prendendo in considerazione i dati da gennaio 2013 a dicembre 2019) e ha concluso che in quel momento non era necessario rivedere le soglie.

In considerazione del significativo andamento dell'inflazione registrato nel 2021 e nel 2022, si è deciso di riesaminare i criteri dimensionali monetari atti a determinare la categoria dimensionale di un'impresa per tenere conto delle conseguenze dell'inflazione.

Zona geografica

La direttiva denomina in euro i criteri dimensionali delle imprese. Opera nella **zona euro** (Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia) il 75 % delle imprese dell'UE.

Al recepimento dei criteri della direttiva, espressi in euro, nel diritto nazionale, gli Stati membri **non appartenenti alla zona euro** (Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia) sono tenuti a adeguare i criteri dimensionali nazionali applicabili alle imprese in funzione del tasso di cambio della rispettiva valuta.

Anche i paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein) sono di norma tenuti a vagliare l'ipotesi di un adeguamento dei rispettivi criteri dimensionali nazionali applicabili alle imprese.

Inflazione

Nell'arco dei dieci anni dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2023, l'inflazione cumulata si è attestata al 24,3 % nella zona euro e al 27,2 % nell'UE-27⁵.

Adeguamento dei criteri dimensionali

Alla luce di quanto precede, è opportuno che i criteri dimensionali siano adeguati del 25 % per tenere conto dell'inflazione nel modo seguente (prima dell'approssimazione):

⁴ COM(2021) 199 final.

⁵ Fonte: Eurostat, tutte le voci, indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC), indice mensile - 2015 base 100, (codice dati online: PRC_HICP_MIDX).

Soglia per le PMI nella direttiva contabile, attuale e adeguata per tenere conto dell'inflazione al 25 %

			Stato patrimoniale		Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni
Microimprese	Attuale		350 000		700 000
	Adeguata		437 500		875 000
Piccole imprese (limite inferiore)	Attuale		4 000 000		8 000 000
	Adeguata		5 000 000		10 000 000
Piccole imprese (limite superiore)	Attuale		6 000 000		12 000 000
	Adeguata		7 500 000		15 000 000
Imprese medie/grandi	Attuale		20 000 000		40 000 000
	Adeguata		25 000 000		50 000 000

Fonte: Commissione europea (DG FISMA)

Un certo grado di approssimazione pare necessario per ottenere criteri dimensionali semplici e pregnanti per le imprese. L'approssimazione dovrebbe mantenere il fattore moltiplicatore 2 introdotto dal legislatore sui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni rispetto al totale dello stato patrimoniale. L'approssimazione dovrebbe essere adattata a ciascun criterio dimensionale così da ottenere risultati pregnanti che rispecchino fedelmente l'inflazione.

Si applicano le regole di approssimazione seguenti: i) criteri per le microimprese, approssimazione ai successivi 25 000, ad eccezione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, il cui valore deve rimanere pari al doppio del totale dello stato patrimoniale; ii) criteri per le piccole imprese, ai successivi 100 000; iii) criteri per le medie/grandi imprese, ai successivi 500 000.

La tabella seguente mostra come si siano determinati i criteri dimensionali arrotondati per approssimazione in virtù dell'adeguamento per l'inflazione nel marzo 2023, indicando i valori assoluti e l'incremento percentuale dei criteri dimensionali attuali.

Soglia per le PMI nella direttiva contabile, attuale e adeguata per tenere conto dell'inflazione al 25 % e approssimazione

			Stato patrimoniale		Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni
Microimprese	Attuale		350 000		700 000
	Adeguata		450 000		900 000
	Incremento		28,6 %		28,6 %
Piccole imprese (limite inferiore)	Attuale		4 000 000		8 000 000
	Adeguata		5 000 000		10 000 000
	Incremento		25,0 %		25,0 %
Piccole imprese (limite superiore)	Attuale		6 000 000		12 000 000
	Adeguata		7 500 000		15 000 000
	Incremento		25,0 %		25,0 %
Imprese medie/grandi	Attuale		20 000 000		40 000 000
	Adeguata		25 000 000		50 000 000
	Incremento		25,0 %		25,0 %

Fonte: Commissione europea (DG FISMA)

Come indicato in precedenza, l'approssimazione determina un aumento dei criteri dimensionali dal 25,0 % al 28,6 %. Questo dato è molto vicino al tasso di inflazione previsto ed è coerente per ognuno dei criteri dimensionali. I criteri dimensionali di cui sopra costituiscono pertanto una solida base per l'analisi degli impatti.

Analisi degli impatti nell'UE-27

L'analisi degli impatti si concentra sugli obblighi degli Stati membri e sul relativo impatto sulle imprese nell'UE-27. L'analisi è stata condotta per Stato membro applicando agli attuali criteri e regole di approssimazione nazionali di ciascuno un'inflazione del 25,0 %. Si è mosso dall'ipotesi che, nonostante il margine di manovra loro offerto, tutti gli Stati membri avrebbero adeguato i loro criteri dimensionali, assicurando così la maggiore significatività degli impatti.

La Commissione ha elaborato un modello per la stima del numero di società a responsabilità limitata (Srl) nella banca dati Bureau Van Dijk Orbis⁶ che beneficerebbero di un aggiornamento delle soglie della direttiva contabile grazie allo sgravio dei loro obblighi di comunicazione e revisione contabile che ne deriverebbe⁷. L'analisi si basa sulle Srl attive con dati finanziari relativi ai due criteri dimensionali monetari (totale dello stato patrimoniale e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni) e dati non finanziari relativi al numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio.

Numero di imprese che beneficranno di un aggiornamento delle soglie dimensionali della direttiva contabile				
Categorie di imprese per dimensione	Soglie attuali	Nuove soglie	Quante imprese vedranno ridursi gli obblighi di comunicazione a seguito dell'aggiornamento delle soglie	
	Numero di imprese	Numero di imprese	Numero di imprese	Percentuale
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1) per le microimprese, e (3)=(1)-(2) per le rimanenti imprese	(4)=(3)/(1)*100
Microimprese	5 578 689	5 827 944	249 255	4,5 %
Piccole imprese (limite inferiore)	1 336 249	1 204 003	132 246	9,9 %
Piccole imprese (limite superiore)	150 663	121 052	29 611	19,7 %
Medie imprese	145 563	130 626	14 937	10,3 %
Grandi imprese	82 986	71 372	11 614	14,0 %
Numero di società a responsabilità limitata con dati finanziari	7 294 150		437 663	6,0 %
Numero di società a responsabilità limitata senza dati finanziari	11 589 670		695 402	
Numero totale di società a responsabilità limitata	18 883 820		1 133 065	

Fonte: Commissione europea (DG FISMA), sulla base della banca dati BvD Orbis scaricata nell'agosto 2023

Il numero di imprese identificate utilizzando i suddetti criteri per l'analisi (ossia le Srl attive per le quali sono disponibili dati finanziari e non finanziari) è di circa 7,3 milioni su un totale di circa 18,9 milioni di Srl annoverate nella banca dati BvD Orbis. Il numero stimato di Srl che godrebbero di uno sgravio dei loro obblighi di comunicazione e revisione contabile è pari al 6,0 %.

Questa cifra rappresenta il limite inferiore del numero di Srl che beneficerebbero di obblighi di informativa meno onerosi, in quanto una quota rilevante di Srl è sfuggita a ogni identificazione a causa dell'incompletezza dei dati contenuti nella banca dati BvD Orbis riguardo ai criteri dimensionali. Ne consegue che il numero effettivo di imprese beneficiarie potrebbe essere superiore alle 437 663 Srl stimate. Applicando la stessa percentuale (6,0 %) al numero di imprese per le quali non sono disponibili dati finanziari nella banca dati BvD Orbis, il numero di Srl che beneficerebbero di obblighi meno onerosi è pari a 1 133 065⁸.

Conclusioni

In considerazione dell'andamento dell'inflazione registrato in tempi recenti nella zona euro, in particolare negli ultimi due anni, la Commissione ritiene necessario modificare i criteri dimensionali della direttiva contabile, aumentandoli del 25 % per tenere conto degli effetti dell'inflazione. Tale aumento dei criteri dimensionali non solo ridurrà l'ambito di applicazione

⁶ La banca dati Bureau Van Dijk Orbis contiene informazioni per oltre 450 milioni di imprese in tutto il mondo e dati finanziari dettagliati per circa 45 milioni di imprese, pari a circa il 10 % di tutte le imprese. La maggior parte delle imprese per le quali sono disponibili dati finanziari è situata in Europa.

⁷ Per informazioni sulle analisi precedenti e sull'elaborazione di una metodologia volta a stimare il numero di imprese secondo le soglie dimensionali della direttiva contabile sulla base dei dati a livello di impresa e della banca dati BvD Orbis, consultare: [Study on the accounting regime of limited liability micro companies by CEPS in June 2019](#).

⁸ Questa stima non tiene conto del fatto che la maggior parte delle imprese per le quali non sono disponibili dati finanziari e non finanziari nella banca dati Orbis sono probabilmente piccole o medie imprese.

degli obblighi di presentazione, revisione contabile e pubblicazione dei bilanci d'esercizio stabiliti dalla direttiva contabile, ma ridurrebbe altresì l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità che incombono alle grandi imprese, alle piccole e medie imprese quotate e ai grandi gruppi in forza della direttiva contabile, quale modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464⁹ (direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità), e, di conseguenza, dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852¹⁰ (regolamento sulla tassonomia). L'effetto della riduzione del numero di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità consiste in un risparmio una tantum sui costi stimato a 150 milioni di EUR e in costi annuali ricorrenti stimati a 700 milioni di EUR¹¹.

Documenti esplicativi

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹², gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Poiché gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le piccole e medie imprese si riferiscono unicamente alle cifre del totale dello stato patrimoniale e dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, e sono pertanto intuitivi, non è necessario che gli Stati membri forniscano ulteriori documenti esplicativi.

⁹ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

¹⁰ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

¹¹ Tali stime si basano sulla valutazione d'impatto della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità e sull'analisi costi-benefici della prima serie di progetti di principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) presentati dall'EFRAG alla Commissione europea. La Commissione ha semplificato gli ESRS, ha ridotto gli obblighi di informativa e ha previsto un'introduzione graduale per diversi obblighi di informativa. In questo modo sono stati ridotti i costi per l'applicazione degli ESRS e, di conseguenza, i potenziali risparmi sui costi saranno inferiori.

¹² GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 49, paragrafo 3 bis, della direttiva contabile la Commissione è tenuta a consultare un gruppo di esperti prima dell'adozione.

Il 27 luglio 2023 il presente progetto di direttiva delegata della Commissione è stato presentato al gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari (E02553) riunitosi per l'occasione. Gli esperti sono stati consultati affinché formulassero osservazioni sul progetto di atto delegato.

La maggior parte degli esperti ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione di adeguare i criteri dimensionali contenuti nella direttiva contabile per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni affinché si tenesse conto dell'inflazione e ha sostenuto la valutazione secondo cui occorre intervenire con urgenza.

Alcuni esperti hanno chiesto in particolare se sia necessario specificare una data di applicazione e, in caso affermativo, a partire da quale esercizio finanziario i nuovi criteri dimensionali dovrebbero applicarsi per la prima volta al fine di garantire condizioni di parità nell'Unione.

La Commissione ha apportato alcune modifiche al progetto di atto delegato in risposta alle osservazioni formulate dai membri del gruppo di esperti.

Anche il pubblico è stato consultato nel corso di una consultazione pubblica di tre settimane, pubblicata il 13 settembre 2023 sul portale UE "Di' la tua", in linea con gli orientamenti per legiferare meglio. La consultazione era aperta a tutti. Sono pervenute 64 risposte.

La maggioranza dei rispondenti è favorevole alla proposta della Commissione. Tuttavia alcuni si sono espressi a favore di una percentuale di adeguamento più elevata, che tenga già conto delle aspettative di inflazione, o hanno chiesto l'introduzione di un adeguamento automatico al di sopra di una determinata soglia di inflazione. Altri rispondenti hanno chiesto un adeguamento del criterio del numero medio di dipendenti - in particolare per quanto riguarda la definizione di imprese o gruppi di grandi dimensioni - che dovrebbe essere pari o superiore a 500 dipendenti invece degli attuali 250 dipendenti. Pochi rispondenti hanno chiesto alla Commissione di far sì che gli adeguamenti possano essere applicati già per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.

Diversi rispondenti erano contrari all'adeguamento del criterio dimensionale delle PMI, che indebolirebbe l'ambizione della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità - in particolare per quanto riguarda la nuova soglia per le grandi imprese - in quanto ridurrebbe il numero di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

Una volta valutate le risposte, si è concluso di concedere agli Stati membri la possibilità di consentire alle imprese di applicare i criteri dimensionali adeguati già per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato si fonda sull'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva contabile, che modifica le soglie monetarie per la categorizzazione delle società di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 7, tenendo conto dell'inflazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare queste nuove soglie al più tardi a partire dall'esercizio finanziario 2024, con la possibilità di optare per un'applicazione anticipata dall'esercizio finanziario 2023.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.10.2023

che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio¹³, in particolare l'articolo 3, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Gli obblighi di comunicazione nel settore della contabilità perseguono vari obiettivi. Non si limitano a fornire informazioni agli investitori attivi nei mercati dei capitali, ma forniscono anche un resoconto delle operazioni passate e migliorano il governo societario. È importante razionalizzare tali obblighi per garantire che soddisfino le finalità per le quali erano destinati e per limitare gli oneri amministrativi.
- (2) In considerazione dell'elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022, sono stati rivisti i criteri dimensionali monetari atti a determinare la categoria dimensionale di un'impresa per tenere conto delle conseguenze dell'inflazione.
- (3) Secondo dati Eurostat, nell'arco dei circa dieci anni dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2023, l'inflazione cumulata si è attestata al 24,3 % nella zona euro e al 27,2 % nell'intera Unione.
- (4) La Commissione ritiene pertanto necessario adeguare le soglie di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell'inflazione, aumentandole del 25 % e arrotondandole per approssimazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE.
- (6) Per consentire alle imprese o ai gruppi di beneficiare quanto prima delle soglie adeguate, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dovrebbero applicarsi, al più tardi, agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. Gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.
- (7) La Commissione ha consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari conformemente all'articolo 49, paragrafo 3 bis, della direttiva 2013/34/UE,

¹³ GUL 182 del 29.6.2013, pag. 19.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

L'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE è così modificato:

- (1) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - "a) totale dello stato patrimoniale: 450 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 000 EUR;"
- (2) il paragrafo 2 è così modificato:
 - a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - "a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR;"
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 7 500 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 15 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.";
- (3) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - "a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;"
- (4) al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - "a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;"
- (5) il paragrafo 5 è così modificato:
 - a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - "a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR;"
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 7 500 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 15 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.";
- (6) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - "a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;"
- (7) al paragrafo 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - "a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;

- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;".

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il [OP: *inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17.10.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN